

Civile Sent. Sez. L Num. 9468 Anno 2013

Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO

Relatore: STILE PAOLO

Data pubblicazione: 18/04/2013

SENTENZA

sul ricorso 30330-2008 proposto da:

C.G.I.L. - (CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO) LIGURIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALIFANO AGOSTINO, giusta delega in atti;

2013

292

- ricorrente -

contro

MUSICO' PAOLA;

- intimata -

Nonché da:

MUSICO' PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato MAGNI
FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato
TORCHIO STEFANO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

C.G.I.L. - (CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL
LAVORO) LIGURIA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1287/2008 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 10/01/2008 R.G.N. 412/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
STILE;

udito l'Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito l'Avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO per delega
TORCHIO STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro, la signora Musicò Paola conveniva in giudizio Cgil e Federconsumatori deducendo di essere stata contattata nel mese di settembre 1996 dall'allora segretario organizzativo della Cgil territoriale sig. Sottanis Angelo, il quale l'aveva informata che la Cgil aveva intenzione di costituire presso i suoi uffici di Genova uno sportello denominato Federconsumatori, aderente o collegato all'associazione nazionale recante lo stesso nome e che, secondo tale proposta, gli impiegati addetti all'ufficio sarebbero dovuti essere la Musicò e tal Federico Fugacci. Cgil avrebbe fornito i locali, tutte le attrezzature ed avrebbe retribuito la Musicò con un compenso mensile di lire 500.000 con promessa di successiva assunzione a tempo pieno ed indeterminato se l'iniziativa avesse avuto buon esito. A fronte di detta retribuzione la ricorrente avrebbe dovuto garantire il servizio allo sportello osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14.30 alle 18,30, oltre alla mattinata del sabato dedicata invece ad accompagnare i consumatori iscritti alle udienze dinanzi al giudice di pace di Genova per i tentativi di conciliazione ex art. 322 cpc.

In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto prestare consulenza al pubblico nell'ambito delle tematiche tipiche della tutela dei consumatori.

Dal 2.1.1997 aveva quindi iniziato ad operare osservando gli orari di lavoro sopra indicati svolgendo le mansioni descritte. Nell'autunno 1997 gli uffici della Cgil venivano trasferiti in via San Giovanni d'Acqui ed anche presso la nuova sede l'orario fatto osservare era quello sopra indicato.

Con decorrenza 2.5.1999 aveva chiesto ed ottenuto dalla Cgil di prestare la sopradetta attività solo part-time (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30) avendo reperito altra attività lavorativa ed, in conseguenza di ciò, la retribuzione era stata ridotta da lire 500.000 a lire 300.000.

Nel corso del rapporto non era mai stata assente per malattia ed aveva fruito di 10 giorni di ferie all'anno.

Quanto al pagamento della retribuzione si recava periodicamente nell'ufficio amministrazione della Cgil e riceveva un assegno CARIGE tratto sulla Filiale di via san Giovanni d'Acri alla stessa intestato, che però doveva servire a retribuire anche il sig. Fugacci. L'assegno firmato dal segretario organizzativo regionale CGIL veniva versato su un conto corrente aperto presso la COOP Liguria a nome di Federico Fugacci di cui la Musicò aveva la delega.

Tanto esposto, la ricorrente chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o con la Federconsumatori o con la C.G.I.L., per il periodo di cui sopra ed inquadramento al III o in subordine IV livello CCNL Terziario - Servizi, con condanna delle convenute, alternativamente tra loro, a corrispondere la somma di Euro 35.579,61 ed a risarcire il danno arrecato per le accertate omissioni contributive. "da liquidarsi nella misura meglio vista e/ secondo equità anche a mezzo di costituzione di rendita vitalizia e a manlevare la ricorrente da ogni e qualsiasi pretesa creditoria dell'erario per le imposte e tasse non versate a quest'ultimo dal/i datore/i di lavoro nella qualità di sostituto di imposta della ricorrente".

Si costituiva Cgil Liguria (Federconsumatori rimaneva contumace), che chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Tribunale respingeva la domanda ed avverso la sentenza proponeva appello la Musicò.

Resisteva al gravame la Cgil mentre Federconsumatori rimaneva contumace.

Con sentenza del 16/11/2007-10/1/2008, l'adita Corte d'appello di Genova, ritenuto, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Musicò e la Cgil, le cui mansioni di sportellista comportavano l'inquadramento nel livello IV del CCNL Aziende

commerciali, sulla base della espletata ctu condannava il sindacato appellato al pagamento della somma di € 24.050,95, oltre accessori.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Cgil (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) Liguria con sette motivi, depositando anche memoria *ex art.* 378 c.p.c.

Resiste Musicò Paola con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo di ricorso principale la Cgil denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), lamentando che la Corte territoriale non si sarebbe attenuta ai criteri elaborati da questa Corte circa i tratti distintivi tra lavoro autonomo e subordinato, ricavabili dal disposto di cui al richiamato articolo.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., lamenta che la Corte d'appello non avrebbe minimamente indagato sulla volontà delle parti e sul fatto che la Musicò avrebbe reiteratamente manifestato la volontà di instaurare un rapporto di volontariato con Federconsumatori e non un rapporto di lavoro subordinato con Cgil.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della causa (art. 360, n. 5 c.p.c.), lamenta che la Corte d'appello, nel motivare la propria decisione, abbia erroneamente affermato essere <circostanza indiscussa> il fatto che la Musicò <per l'attività svolta ha ricevuto somme di denaro> e che, essendo onere dei convenuti, non assolto dagli stessi, dimostrare che si trattava di rimborsi spese,

ciò portava ad escludere che la stessa avesse prestato attività in regime di volontariato per Federconsumatori, così come chiesto dalla Musicò alla Federconsumatori nella lettera del 20 dicembre 1996 in atti.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.), sostiene che la Corte d'appello di Genova avrebbe erroneamente ritenuto essere onere dei convenuti (e, dunque, anche della Cgil) dimostrare che le somme corrisposte alla Musicò (dalla Federconsumatori e non dalla Cgil), non costituissero retribuzione, ma rimborso delle spese.

Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto non essere stato dimostrato dalle convenute che i denari versati a titolo di contributo dalla Cgil alla Federconsumatori fossero rimborsi spese nonostante deposizione testimoniale di segno contrario.

Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), lamenta la inadeguatezza delle argomentazioni adottate dalla Corte di merito a sostegno dell'assunto secondo cui la Cgil avrebbe avuto un'utilità dall'attività lavorativa della Musicò e che ne avrebbe giustificato la retribuzione.

Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente, denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), lamenta che erroneamente il Giudice *a quo* abbia ritenuto che la Musicò non rappresentasse Federconsumatori sulla base di una erronea interpretazione delle dichiarazioni, rese dall'Amministratore dell'epoca della Cgil in sede di libero interrogatorio.

Il ricorso, pur valutato nelle sue molteplici articolazioni non merita accoglimento.



È infatti costante e risalente giurisprudenza della Corte che, in tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali - avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione. fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (*ex plurimis*, ass. n. 9256 del 17/04/2009).

Nel caso di specie i suddetti criteri non sono stati trascurati dal collegio di merito, che, dovendo qualificare il rapporto di lavoro della Musicò ha ricostruito la situazione di fatto alla stregua delle risultanze istruttorie, traendone coerenti conclusioni.

In particolare, nell'affrontare la prima questione sottoposta in sede di gravame e cioè quella relativa alla natura dell'attività svolta dalla ricorrente, tenuto conto che risultava dagli atti che la Musicò aveva indirizzato alla Federconsumatori una lettera con cui richiedeva di svolgere attività di volontariato, la Corte territoriale ha osservato che la circostanza indiscussa in forza della quale la lavoratrice per l'attività svolta aveva ricevuto somme di danaro, portava alla necessaria

conclusione che detta attività non potesse considerarsi di volontariato alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della I. 266/91, secondo cui "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. . .la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte".

L'attività svolta dalla ricorrente, che aveva affermato di ricevere somme di danaro, somme che era onere dei convenuti dare la prova fossero state erogate a titolo di rimborso spese, non poteva conseguentemente considerarsi di volontariato.

Quanto ai rapporti tra Cgil e Federconsumatori, gli stessi risultavano caratterizzati da confusione e sovrapposizione di ruoli che portavano a ritenere, secondo il Collegio, che l'attività svolta dalla ricorrente fosse imputabile a Cgil unico soggetto che dell'intera vicenda aveva avuto dall'attività lavorativa della Musicò una utilità e conseguentemente l'aveva retribuita.

Secondo la stessa Cgil, infatti, era stato concesso in comodato alla Federconsumatori un locale, mentre, quanto all'inizio dell'attività questa -stante al materiale probatorio acquisito- risaliva a gennaio 1997 in un ufficio in via Dattilo messo a disposizione da Cgil; a ciò era da aggiungere che, comunque, nella fase iniziale si erano tenute riunioni in Cgil in cui "si era discusso di come avrebbe dovuto nascere l'organizzazione Federconsumatori Liguria".

Dagli elementi di fatto sopra riportati la Corte territoriale ha tratto la convinzione che Cgil aveva avuto un ruolo attivo fin dal 1997 nell'organizzare attività a tutela del consumatore; che a tal fine aveva messo a disposizione un locale (e linea telefonica); che riceveva una utilità per i propri associati, in quanto gli iscritti Cgil pagavano meno rispetto ai normali cittadini.

Era risultato, inoltre, dalla deposizione dei testi escussi, che la ricorrente aveva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lavorato allo sportello denominato Federconsumatori dal gennaio 1997 al 1999 con mansioni di sportello nell'orario indicato in ricorso ed aveva svolto quindi una attività di sportellista ricevendo tutti coloro (sia associati Cgil o Federconsumatori che semplici cittadini) che si presentassero.

Era risultato, ancora, che alla Musicò erano stati consegnati assegni alla stessa intestati dall'Ufficio amministrativo della Cgil e che somme in contanti le erano state versate sempre da Cgil.

Secondo la tesi della Cgil tali somme costituivano contributi a Federconsumatori, mentre in realtà –sempre, come accertato dalla Corte di merito, sulla base delle risultanze istruttorie- tali somme venivano utilizzate per pagare la Musicò e il Fugacci trattandosi di assegni intestati non alla Federconsumaton ma direttamente alle persone fisiche che ricevevano l'assegno; tanto più che Federconsumatori non aveva un conto su cui versare i contributi.

Da tale accertata situazione, la Corte di Genova ha coerentemente tratto il convincimento che, benché le ricevute indicassero quale beneficiario la Federconsumatori, ciò che più rilevava in concreto era il fatto che le somme non venissero poi versate all'Associazione ma venissero utilizzate dei beneficiari degli assegni, ancorché “anche per acquistare cellulari o biglietti aerei o per convegni o per spese di viaggio”. Pertanto, era da escludere che Cgil sovvenzionasse Federconsumatori mentre risultava comprovato l'interesse che Cgil aveva nella gestione del rapporto quantomeno con la Musicò che –come accertato in sede istruttoria-, aveva ricevuto anche somme in contanti.

Inoltre, nessuna delibera Cgil era stata prodotta per consentire di verificare l'asserita erogazione annuale a sostegno di Federconsumatori.

E tutto ciò –come opportunamente rimarcato dalla Corte di merito, richiamando le relative deposizioni- doveva essere letto alla luce del fatto che la Musicò si era rivolta alla Cgil non per svolgere attività di volontariato ma per chiedere un lavoro e che per ammissione del sig. Croci (amministratore per la Liguria della Cgil)

19

l'instestazione degli assegni come sopra riportata era dovuta al fatto che <Federconsumatori di Genova non aveva ancora avuto un formale riconoscimento>.

In definitiva, la Corte di merito è pervenuta -motivatamente e senza incorrere nei denunciati vizi - alla conclusione che il rapporto lavorativo della Musicò si era instaurato non con Federconsumatori ma con Cgil, non solo perchè Federconsumatori era sostanzialmente inesistente, ma soprattutto perché Cgil aveva interesse per i propri iscritti e simpatizzanti ad attivare un servizio a tutela del consumatore; che l'attività svolta doveva considerarsi a tutti gli effetti emanazione di Cgil non risultando formalizzata da Federconsumatori; che mancava soprattutto la prova che Federconsumatori avesse mai pagato la Musicò o dato ordini; che non risultava né allegato né provato che Cgil avesse agito per delega di Federconsumatori; che gli asseriti contributi, mancando una Federconsumatori ligure, non venivano inviati a Roma ma ai due lavoratori genovesi che provvedevano a trattenerli per sé.

Correttamente, pertanto, si è statuito che l'attività lavorativa svolta dalla Musicò era avvenuta a favore e per conto della Cgil e che tale associazione è stato il suo datore di lavoro.

Per quanto precede, il ricorso principale va rigettato, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale subordinato proposto dalla lavoratrice.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese di questo giudizio, liquidate in € 50,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Roma, 29 gennaio 2013.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio Saleggi
Depositato in Cancelleria
oggi, ... 18 APR 2013



Il Funzionario Giudiziario

Virgilio Saleggi

